

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

dott. Carmela Giuffrida	Presidente
dott. Filomena Piccirillo	Giudice relatore
dott. Michela Bortolami	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 35 bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008

letto il ricorso presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cittadino del SENEGAL avverso il provvedimento emesso dalla COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE;

rilevato che la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza della stessa, trattandosi di un richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28 ter lett. b) del d.lvo 25/2008;

rilevato che il ricorrente, in data 18.11.2024, ha reiterato la domanda di sospensione del provvedimento sopra indicato, dopo che il Tribunale aveva già rigettato l'istanza;

rilevato che la decisione di manifesta infondatezza è stata adottata sulla base dell'art. 28 bis, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 25/2008, essendo il Paese di provenienza del ricorrente stato designato quale Paese di origine sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione e internazionale, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno del 7 maggio 2024, in attuazione degli artt. 37 e 38 dell'Allegato I della Direttiva 2013/32/UE, recepiti a livello nazionale dall'art. 2 bis del D.Lgs. 25/2008, il quale, al comma 2, prevede che: *“Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non*

sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone";

tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Camera, pronunciata il 4 ottobre 2024 nel proc. n. C-406/2022, secondo cui la designazione di un Paese come paese di origine sicuro dipende dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, né alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno (punto 68) e che le condizioni stabilite nel suindicato allegato devono essere rispettate in tutto il territorio del paese terzo interessato affinché quest'ultimo sia designato come paese di origine sicuro (punto 69), affermando che l'Articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che essa osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, enunciate nell'allegato I di tale direttiva;

considerato che gli stessi principi – in considerazione della identità di *ratio* – inducono ad escludere che possa designarsi un paese sicuro con esclusione di categorie di persone che sarebbero comunque a rischio persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti, laddove in particolare nella citata sentenza si afferma al punto 68 che la designazione di un paese come paese di origine sicuro dipende dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti e si chiarisce che tali possibilità di esclusione (per parti di territorio o categorie di persone) previste dal vecchio testo della direttiva sono state abrogate dal nuovo testo della direttiva procedure per cui non è ammissibile una lettura dell'art 37 della direttiva che riproponga le norme abrogate, mentre le eccezioni alla procedura ordinaria devono essere interpretata restrittivamente (punto 71);

tenuto altresì conto che secondo la Corte di Giustizia il mancato rispetto dei criteri previsti dalla direttiva per la designazione di un paese di origine sicura, implicando anche gli aspetti procedurali della domanda, deve essere oggetto di un esame completo ed *ex nunc* da parte del giudice, che vi deve provvedere anche d'ufficio (punti 90 e 91 in particolare);

ritenuto che alla luce dei principi affermati da detta pronuncia – la quale ha operatività immediata negli ordinamenti interni e vincola il giudice nazionale all'interpretazione da essa fornita (cfr. Corte Cost. sent. n. 284/2007, Cass. sent. n. 11760/2024) - occorre, quindi, verificare se il Senegal possa effettivamente essere considerato un Paese sicuro;

rilevato che, nel caso di specie, dalla scheda Paese risulta che il Senegal è stato designato Paese di origine sicuro con eccezioni relative a: 1) vittime o potenziali vittime di MGF; 2) vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione; 3) comunità LGBTQ+; 4) albinici;

ritenuto quindi che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con pronuncia vincolante per il giudice nazionale (oltre che per l'amministrazione), il Senegal non possa essere considerato Paese di origine sicuro, con conseguente disapplicazione del decreto interministeriale;

rilevato che, conseguentemente, la procedura accelerata seguita dalla Commissione territoriale è stata illegittimamente applicata al caso di specie, a cui deve ritenersi applicabile la procedura ordinaria, con conseguente sospensione automatica *ex lege* del provvedimento impugnato;

precisato che, come previsto dall'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008, entro cinque giorni dalla notificazione del presente decreto le parti possono depositare note difensive ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine possono essere depositate note di replica;

evidenziato che solo qualora siano state depositate le predette note (difensive e/o di replica) verrà emesso nuovo decreto con cui si confermerà, modificherà o revocherà il presente provvedimento;

P.Q.M.

1. DICHIARA la sospensione *ex lege* dell'efficacia del gravato provvedimento della Commissione Territoriale di Trieste;

2. ORDINA alla Commissione Territoriale di Trieste di depositare la documentazione prescritta dall'art. 35-*bis*, comma 8, d.lgs. n. 25/2008;
3. DISPONE che la Cancelleria:
 - notifichi il ricorso e il presente provvedimento al Ministero dell'Interno Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste;
 - comunichi il presente provvedimento al ricorrente.

Decorsi dieci giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto il Collegio si riserva di provvedere nuovamente sulla sospensiva.

Trieste, 22.11.2024

Il giudice relatore
Filomena Piccirillo

Il Presidente
Carmela Giuffrida